



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

AII.C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “DE MINIMIS” IMPRESE COLLEGATE
WORKSHOP MICE DESTINAZIONE SARDEGNA 2019

5 luglio 2019

Spett. Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Servizio Promozione

tur.fiere@regione.sardegna.it

Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' CONTROLLATA O CONTROLLANTE E DA INVIARE A CURA DELLA SOCIETA' RICHIEDENTE LA PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

in _____ qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante _____ dell'impresa _____

Sede legale: Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Via _____

Tel. _____

e-mail _____ PEC _____

sito web _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA n. _____

Iscrizione Registro Imprese n. _____ presso CCIAA di _____

CONTROLLATA o CONTROLLANTE l'impresa richiedente la partecipazione al Workshop
DESTINAZIONE SARDEGNA 2019
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dall'intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR 445/2000),

DICHIARA

- ☐ che l'impresa rappresentata **non ha beneficiato** di contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013, GUCE L 352 del 24.12.2013) sino alla data della presente dichiarazione

oppure

- ☐ che l'impresa unica rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, di contributi pubblici di natura "de minimis" per un ammontare di euro _____, inferiore all'importo massimo di aiuti pubblici pari a euro 200.000,00 (euro 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) nel triennio.

DICHIARA INOLTRE

- di non rientrare fra coloro che abbiano un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf). La pendenza di un procedimento di recupero è, nello specifico, riferita agli operatori che non abbiano provveduto al rimborso né abbiano altrimenti versato le somme oggetto del medesimo procedimento in un conto bloccato;
- di non essere beneficiaria per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- di non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 10) dell'Avviso - e di rispettarne il contenuto.

(data)

(Firma legale rappresentante)

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO.

NOTE

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica". Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

La Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE 1407 del 18 dicembre 2013, ha stabilito:

- che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad un'impresa unica¹ come definita all'art. 2, comma 2 dello stesso Regolamento in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada);
- che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
- che ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento;
- che nel caso l'impresa dovesse risultare destinataria di “aiuti di Stato” per un importo superiore a € 200.000 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi,